

15 APR. 2011

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 92 del 12 APR. 2011

Oggetto: Tribunale di Benevento-Atto di Citazione Comune di Casalduni c/ Provincia di Benevento +1 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici giorno do dici del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di citazione notificato il 04/03/011 il Comune di Casalduni conveniva in giudizio questa Amministrazione e la SAMTE Srl per l'accertamento e declaratoria del diritto al ristoro ambientale e la condanna delle convenute della somma di € 463.149,02 oltre interessi e spese di giudizio;;

**Con** determina n. 230/011 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo di nomina di difensore esterno attesa la ivi motivata carenza di organico e carico di contenzioso all'Avvocatura Provinciale;

18 APR 2011

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento dal Comune di Casalduni c/ Provincia di Benevento +1 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 230/011;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazazzera )

UFFICIO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
(Dott. Claudio Geronzi)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 230/011 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 04/03 /011 dinanzi al Tribunale di Benevento dal Comune di Casalduni c/ Provincia di Benevento +1 per l'accertamento e declaratoria del diritto al ristoro ambientale e la condanna delle convenute della somma di € 463.149,02 oltre interessi e spese di giudizio;;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Uccelletti)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ing. Antonio Cimitile)

N. 124 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

15 APR. 2011

**BENEVENTO** \_\_\_\_\_

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 APR. 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il \_\_\_\_\_  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

2 Copia per  
SETTORE AA.UU.  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Conf. Capigruppo

Avv. Casalduni

AVV. RAFFAELE DEL VECCHIO  
Via L. Pirandello, 6 - Tel./Fax 0824/310731  
82100 BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 4 MAR 2011

Avv. Casalduni  
Ass. Ambiente  
Ambiente  
Avv. Aceto

# COPIA NOTIFICA

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Preliminare rinuncia all'atto di citazione notificato in data 9 - 15/2/2011

Premesso che: ad istanza del Comune di Casalduni, in persona del sottoscritto Sindaco p.t. dott. Raimondo Mazzearelli, e del sottoscritto avv. Raffaele Del Vecchio, suo procuratore e difensore, rispettivamente in data 9 e 15 febbraio 2011 è stato notificato alla Provincia di Benevento ed alla "Sannio Ambiente e Territorio s.r.l." l'atto di citazione depositato per la notifica presso gli Ufficiali Giudiziari dell'Unep di Benevento in data 7 febbraio u.s., che trovasi qui allegato e che unitamente al presente atto si notifica in copia; che nella citazione non risulta rispettato il termine di 90 giorni di cui all'art. 163bis per la comparizione del convenuto; che la causa non è stata iscritta a ruolo, né da parte attrice né dai convenuti.

Tutto ciò premesso ed al fine di evitare pur superabili eccezioni, gli istanti dichiarano espressamente di rinunciare a detto atto di citazione ad ogni effetto e conseguenza di legge, ferma la domanda per la quale ripropongono l'atto di citazione che segue.

Benevento, 25 febbraio 2011

Dott. Raimondo Mazzearelli n.q.

Avv. Raffaele Del Vecchio

*Mazzearelli*

ATTO DI CITAZIONE

*Raffaele Del Vecchio*

Il Comune di Casalduni (c.f. 00119310621), in persona del Sindaco p.t., dott. Raimondo Mazzearelli (MZZRND53B11F839P), rappresentato e difeso, giusta mandato qui a margine, rilasciato in virtù di delibera di G.M. n. 3 del 3/1/2011, dall'avv. Raffaele Del Vecchio (DLVRFL70T02A783H), presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento alla Via L. Pirandello, 6,

PREMESSO CHE

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 1222  
DEL 08-03-04

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0004938  
Data 07/03/2011  
Oggetto ATTO CITAZIONE COMUNE  
CASALDUNI  
Dest. Avvocatura Settore: [ ... ]

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. \_\_\_\_\_  
DEL \_\_\_\_\_

Avv. Raffaele Del Vecchio

Io sottoscritto dott. Raimondo Mazzearelli, c.f. MZZRND53B11F839P, nella qualità di Sindaco p.t. di Casalduni, c.f. 00119310621, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel processo di cognizione e/o esecuzione instaurato con il presente atto nonché per l'atto di precetto, conferendoVi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, nelle domande di manleva, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase di tutte le procedure concorsuali, sia come ricorrente che come resistente.

Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie alle domande, all'azione ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, in mio nome e conto.

Potrete nominare, in ogni sede giudiziaria, avvocati e procuratori, in aggiunta a Voi e/o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti e le relative competenze cederanno a mio esclusivo carico.

Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.

Ritengo sin da ora per rato e fermo il Vostro operato, ed eleggo domicilio nel Vostro studio in Benevento la Via Luigi Pirandello, 6. autorizzo, altresì, all'uso miei dati personali ai sensi del DL.gs 196/2003.

Raimondo Mazzearelli  
Sindaco di Casalduni

*Mazzearelli*

per autentica

*Raffaele Del Vecchio*

- con Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri procedette alla nomina del Presidente della Giunta Regionale della Campania quale Commissario di Governo delegato per l'approntamento, tra l'altro, del Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani;
- il suddetto Piano venne approvato, ai sensi del D.lgs n.22/1997 e dell'O.P.C.M. 2560 del 2 maggio 1997, con Ordinanza Commissariale n.27 del 9 giugno 1997;
- con Decreto Commissariale n. 59 del 12 giugno 1998 venne approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti mediante la realizzazione e gestione di impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e di impianti di produzione di energia a mezzo di trattamento del detto combustibile;
- nell'ambito degli impianti di produzione di C.d.R. da realizzare (attualmente denominati STIR), quello a servizio della Provincia di Benevento venne localizzato sul territorio del Comune di Casalduni alla loc. San Fortunato;
- al fine di garantire la massima collaborazione tra la Struttura Commissariale ed il Comune di Casalduni per l'ottimale funzionalità dell'impianto e, nel contempo, per un giusto riconoscimento per l'oggettivo sacrificio ambientale al quale si sarebbe sottoposta la collettività locale, venne sottoscritto tra le parti, in data 15 gennaio 2001, un Protocollo d'Intesa, corroborato, peraltro, da un Protocollo d'Intesa Integrativo, che stabiliva, in sommi capi, il ristoro ambientale, il finanziamento di varie opere pubbliche, l'impegno ad utilizzare imprese locali per



i lavori, la garanzia occupazionale a vantaggio prioritario della manodopera locale, la costituzione di un Comitato paritetico tra il Commissariato di Governo, il Comune di Casalduni e la Società di gestione per il rispetto dei Protocolli;

- con Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3032 del 21 dicembre 1999, così come integrata con Ordinanza Commissariale n.640 del 31 dicembre 2001, venne disposto un contributo a carico dei Comuni che conferivano i rifiuti, da erogare ai Comuni nel cui territorio erano ubicati gli impianti di produzione di C.d.R. (attualmente denominati STIR);

- a seguito del completamento e messa in funzione dell' impianto di C.d.R. (STIR) di Casalduni, venne emessa l'Ordinanza n. 317 del 27 settembre 2002, che stabiliva l'obbligo per i Comuni della Provincia di Benevento di conferire i rifiuti urbani presso il suddetto impianto, provvedendo a versare, oltre alla tariffa di smaltimento, anche un contributo a titolo di ristoro ambientale in favore del Comune di Casalduni, nella misura di € 0,0052 per chilogrammo di rifiuto conferito;

- a seguito della rescissione del contratto d'appalto con l'affidataria, il Commissariato di Governo ha provveduto, sino al 31 dicembre 2009, data di esaurimento dell'emergenza rifiuti in Campania, alla gestione diretta dell'impianto;

- per tutta la durata della gestione è stato regolarmente riconosciuto, dal gestore pro tempore dell'impianto, il diritto del Comune di Casalduni a ricevere il dovuto



ristoro ambientale nella misura stabilita dalla citata Ordinanza Commissariale n. 317 del 22 settembre 2002;

- L'O.P.C.M. n. 3783 del 17/06/2009 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", all'art. 16 comma 1, precisa: *"Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei comuni sede di aree, siti ed impianti, funzionali al complessivo ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalità e condizioni dell'attività di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiantistica caratterizzante il ciclo medesimo, il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005" e' sostituito dal seguente: «4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad € 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito»*;

- con Legge Regionale della Campania n. 4/2007 è stato approvato il sistema di gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania, che all'art.8 stabilisce che la gestione territoriale del settore è affidata alle Amministrazioni Provinciali;

- con D.Lvo. n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito nella Legge n. 26 del 26 febbraio 2010, inerente, tra l'altro, la chiusura della fase emergenziale e la cessione dei siti di smaltimento, all'art.11 è stato stabilito di affidare ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali le funzioni ed i compiti della gestione del ciclo





- integrato dei rifiuti nei territori di competenza;
- a tal fine l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha costituito, in data 30 dicembre 2009 per atto del notaio dott. Ambrogio Romano, nel rispetto della citata normativa ed ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., una società di capitale a partecipazione interamente pubblica, nella forma della società a responsabilità limitata, con la denominazione "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l.", in sigla "SAMTE s.r.l.", allo stato di totale proprietà della Provincia di Benevento;
  - alla suddetta Società è stata affidata la titolarità e la gestione degli impianti di trattamento rifiuti della Provincia di Benevento, tra i quali l'impianto STIR (ex CDR) di Casalduni, alla loc. S. Fortunato. La SAMTE Srl è, dunque, il nuovo soggetto di gestione subentrante negli obblighi prima in capo al Commissariato, nel quale è necessario riportare, nel naturale criterio di continuità per ciò che attiene gli elementi fondanti l'autorizzazione alla realizzazione e all'operatività della struttura, quali il requisito di servizio pubblico indispensabile dell'attività di trattamento dei rifiuti, il diritto del Comune a percepire il citato ristoro ambientale;
  - ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Campania n.04/2007 e s.m.i. recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifici dei siti inquinanti", ai Comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato;
  - dall'1 gennaio al 31 dicembre 2010, né la Provincia di Benevento né la SAMTE

s.r.l. hanno provveduto al pagamento del previsto ristoro ambientale in favore del Comune di Casalduni, che, pertanto, va creditore nei loro confronti della somma di € 463.149,02 oltre interessi e quant'altro per legge (calcolata moltiplicando i chilogrammi di rifiuti conferiti all'impianto pari a 89.067.120 per € 0,0052, come previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 317 del 27 settembre 2002 e dall'art. all'art. 16, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3783 del 17/06/2009 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile"), ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice adito vorrà altrimenti determinare e che il Comune ha diritto di percepire in forza della normativa in materia.

Tutto ciò premesso,

CITA

la **Provincia di Benevento** (c.f. 92002770623), in persona del Presidente p.t., Prof. Aniello Cimitile, con sede in Benevento alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori, e la "**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l.**", in sigla SAMTE s.r.l. (p. iva 01474940622), in persona del suo Amministratore Unico, avv. Luigi Diego Perifano, con sede in Benevento alla Via Enrico Cocchia n. 8, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento il mattino del **28 luglio 2011**, ore e locali di rito, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., e a comparire nella stessa udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere, in loro contraddittorio o contumacia dichiaranda, le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia, l'adito Tribunale, *contrariis reiectis*:

1. accertare e dichiarare il diritto del Comune di Casalduni di percepire il ristoro ambientale da parte della Provincia di Benevento e della SAMTE s.r.l., in forza della vigente normativa in materia;
2. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Casalduni della somma di € 463.149,02, calcolata come in premessa, oltre interessi e quant'altro per legge dal 31 dicembre 2010 al soddisfo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice Vorrà altrimenti determinare, a titolo di ristoro ambientale dovuto per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010;
3. vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, maggiorazione forf. su diritti ed onorari, CPA ed IVA, come per legge;
4. sentenza esecutiva, come per legge.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i documenti indicati in premessa e dettagliati nell'indice del fascicolo di parte.

Con ogni più ampia riserva consentita.

Ai sensi dell'art. 9, co.5, L.488/99 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente causa è ricompreso nella somma di € 500.000.

Benevento, 25 febbraio 2011

Avv. Raffaele Del Vecchio



**Informativa ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010**

Io sottoscritto, dott. Raimondo Mazzarelli, C.F. MZZRND53B11F839P, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Casalduni, dichiaro di essere stato informato dall'avv. Raffaele Del Vecchio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra il Comune di Casalduni e la Provincia di Benevento e la SAMTE srl in relazione al sopra esteso atto; nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
  - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
  - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Benevento,

Dott. Raimondo Mazzarelli n.q.

Mazzarelli

Avv. Raffaele Del Vecchio

Del Vecchio

*in ruolo*  
10 FEB 2011  
001746

Io sottoscritto dott. Raimondo Mazzarelli, c.f. MZZRND53B11F839P, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Casalduni, c.f. 00119310621, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel processo di cognizione e/o esecuzione instaurato con il presente atto nonché per l'atto di precetto, conferendo Vi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, nelle domande di manleva, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase di tutte le procedure concorsuali, sia come ricorrente che come resistente. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie alle domande, all'azione ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, in mio nome e conto. Potrete nominare, in ogni sede giudiziaria, avvocati e procuratori, in aggiunta a Voi e/o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti e le relative competenze cederanno a mio esclusivo carico. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione. Ritengo sin da ora per rato e fermo il Vostro operato, ed eleggo domicilio nel Vostro studio in Benevento alla Via Luigi Pirandello, 6. Vi autorizzo, altresì, all'uso dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003.

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

Il Comune di Casalduni (c.f. 00119310621), in persona del Sindaco p.t., dott. Raimondo Mazzarelli (MZZRND53B11F839P), rappresentato e difeso, giusta mandato qui a margine, rilasciato in virtù di delibera di G.M. n. 3 del 3/1/2011, dall'avv. Raffaele Del Vecchio (DLVRFL70T02A783H), presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento alla Via L. Pirandello, 6,

PREMESSO CHE

- con Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri procedette alla nomina del Presidente della Giunta Regionale della Campania quale Commissario di Governo delegato per l'approntamento, tra l'altro, del Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani;
- il suddetto Piano venne approvato, ai sensi del D.lgs n.22/1997 e dell'O.P.C.M. 2560 del 2 maggio 1997, con Ordinanza Commissariale n.27 del 9 giugno 1997;
- con Decreto Commissariale n. 59 del 12 giugno 1998 venne approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti mediante la realizzazione e gestione di impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e di impianti di produzione di energia a mezzo di trattamento del detto combustibile;
- nell'ambito degli impianti di produzione di C.d.R. da realizzare (attualmente denominati STIR), quello a servizio della Provincia di Benevento venne localizzato sul territorio del Comune di Casalduni alla loc. San Fortunato;

001961

001961

*in loco a mani*



per autentica

- al fine di garantire la massima collaborazione tra la Struttura Commissariale ed il Comune di Casalduni per l'ottimale funzionalità dell'impianto e, nel contempo, per un giusto riconoscimento per l'oggettivo sacrificio ambientale al quale si sarebbe sottoposta la collettività locale, venne sottoscritto tra le parti, in data 15 gennaio 2001, un Protocollo d'Intesa, corroborato, peraltro, da un Protocollo d'Intesa Integrativo, che stabiliva, in sommi capi, il ristoro ambientale, il finanziamento di varie opere pubbliche, l'impegno ad utilizzare imprese locali per i lavori, la garanzia occupazionale a vantaggio prioritario della manodopera locale, la costituzione di un Comitato paritetico tra il Commissariato di Governo, il Comune di Casalduni e la Società di gestione per il rispetto dei Protocolli;

- con Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3032 del 21 dicembre 1999, così come integrata con Ordinanza Commissariale n.640 del 31 dicembre 2001, venne disposto un contributo a carico dei Comuni che conferivano i rifiuti, da erogare ai Comuni nel cui territorio erano ubicati gli impianti di produzione di C.d.R. (attualmente denominati STIR);

- a seguito del completamento e messa in funzione dell'impianto di C.d.R. (STIR) di Casalduni, venne emessa l'Ordinanza n. 317 del 27 settembre 2002, che stabiliva l'obbligo per i Comuni della Provincia di Benevento di conferire i rifiuti urbani presso il suddetto impianto, provvedendo a versare, oltre alla tariffa di smaltimento, anche un contributo a titolo di ristoro ambientale in favore del Comune di Casalduni, nella misura di € 0,0052 per chilogrammo di rifiuto

conferito;

- a seguito della rescissione del contratto d'appalto con l'affidataria, il Commissariato di Governo ha provveduto, sino al 31 dicembre 2009, data di esaurimento dell'emergenza rifiuti in Campania, alla gestione diretta dell'impianto;

- per tutta la durata della gestione è stato regolarmente riconosciuto, dal gestore pro tempore dell'impianto, il diritto del Comune di Casalduni a ricevere il dovuto ristoro ambientale nella misura stabilita dalla citata Ordinanza Commissariale n. 317 del 22 settembre 2002;

- L'O.P.C.M. n. 3783 del 17/06/2009 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", all'art. 16 comma 1, precisa: *"Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei comuni sede di aree, siti ed impianti, funzionali al complessivo ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalità e condizioni dell'attività di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiantistica caratterizzante il ciclo medesimo, il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005" e' sostituito dal seguente: «4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad € 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito»*;

- con Legge Regionale della Campania n. 4/2007 è stato approvato il sistema di gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania, che all'art.8 stabilisce che la gestione territoriale del settore è affidata alle Amministrazioni Provinciali;

- con D.Lvo. n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito nella Legge n. 26 del 26 febbraio 2010, inerente, tra l'altro, la chiusura della fase emergenziale e la cessione dei siti di smaltimento, all'art.11 è stato stabilito di affidare ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali le funzioni ed i compiti della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei territori di competenza;

- a tal fine l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha costituito, in data 30 dicembre 2009 per atto del notaio dott. Ambrogio Romano, nel rispetto della citata normativa ed ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., una società di capitale a partecipazione interamente pubblica, nella forma della società a responsabilità limitata, con la denominazione "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l.", in sigla "SAMTE s.r.l.", allo stato di totale proprietà della Provincia di Benevento;

- alla suddetta Società è stata affidata la titolarità e la gestione degli impianti di trattamento rifiuti della Provincia di Benevento, tra i quali l'impianto STIR (ex CDR) di Casalduni, alla loc. S. Fortunato. La SAMTE Srl è, dunque, il nuovo soggetto di gestione subentrante negli obblighi prima in capo al Commissariato, nel quale è necessario riportare, nel naturale criterio di continuità per ciò che attiene gli elementi fondanti l'autorizzazione alla realizzazione e all'operatività



della struttura, quali il requisito di servizio pubblico indispensabile dell'attività di trattamento dei rifiuti, il diritto del Comune a percepire il citato ristoro ambientale;

- ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Campania n.04/2007 e s.m.i. recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifici dei siti inquinanti", ai Comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato;

- dall'1 gennaio al 31 dicembre 2010, né la Provincia di Benevento né la SAMTE s.r.l. hanno provveduto al pagamento del previsto ristoro ambientale in favore del Comune di Casalduni, che, pertanto, va creditore nei loro confronti della somma di € 463.149,02 oltre interessi e quant'altro per legge (calcolata moltiplicando i chilogrammi di rifiuti conferiti all'impianto pari a 89.067.120 per € 0,0052, come previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 317 del 27 settembre 2002 e dall'art. all'art. 16, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3783 del 17/06/2009 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile"), ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice adito vorrà altrimenti determinare e che il Comune ha diritto di percepire in forza della normativa in materia.

Tutto ciò premesso,

CITA

la **Provincia di Benevento** (c.f. 92002770623), in persona del Presidente p.t., Prof. Aniello Cimitile, con sede in Benevento alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori, e la "**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l.**", in sigla SAMTE s.r.l. (p. iva 01474940622), in persona del suo Amministratore Unico, avv. Luigi

Diego Perifano, con sede in Benevento alla Via Enrico Cocchia n. 8, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento il mattino del 5 maggio 2011, ore e locali di rito, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., e a comparire nella stessa udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere, in loro contraddittorio o contumacia dichiaranda, le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia, l'adito Tribunale, *contrariis reiectis*:

1. accertare e dichiarare il diritto del Comune di Casalduni di percepire il ristoro ambientale da parte della Provincia di Benevento e della SAMTE s.r.l., in forza della vigente normativa in materia;
2. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Casalduni della somma di € 463.149,02, calcolata come in premessa, oltre interessi e quant'altro per legge dal 31 dicembre 2010 al soddisfo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice Vorrà altrimenti determinare, a titolo di ristoro ambientale dovuto per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010;
3. vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, maggiorazione forf. su diritti ed onorari, CPA ed IVA, come per legge;
4. sentenza esecutiva, come per legge.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i documenti indicati in premessa e dettagliati nell'indice del fascicolo di parte.

Con ogni più ampia riserva consentita.

Ai sensi dell'art. 9, co.5, L.488/99 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente causa è ricompreso nella somma di € 500.000.

Benevento, 31 gennaio 2011

Avv. Raffaele Del Vecchio




**Informativa ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010**

Io sottoscritto, dott. Raimondo Mazzarelli, C.F. MZZRND53B11F839P, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Casalduni, dichiaro di essere stato informato dall'avv. Raffaele Del Vecchio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,


1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra il Comune di Casalduni e la Provincia di Benevento e la SAMTE srl in relazione al sopra esteso atto; nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
  - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino, a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
  - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Benevento,

Il dichiarante  

Avv. Raffaele Del Vecchio



RELATA DI NOTIFICA

Il giorno \_\_\_\_\_, ad istanza dell'avv. Raffaele Del Vecchio, nella qualità, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche del Tribunale di Benevento ho notificato e dato copia del suesteso atto a:

1. **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente p.t., Prof. Aniello Cimitile, con sede in Benevento alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori, ivi portandola e consegnandola a mani di **a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA** incaricata alla ricezione di/ll l.g.

09 FEB. 2011

Tribunale di Benevento  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3  
PASQUALE DE MICHELE

2. **"SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l."** (p. iva 01474940622), in persona del suo Amministratore Unico avv. Luigi Diego Perifano, con sede in Benevento alla Via Enrico Cocchia n. 8, ivi portandola e consegnandola a mani di *proprie del sottoscrittore*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3  
(CONATO)

*Avv 15.02.11*

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno \_\_\_\_\_, ad istanza dell'avv. Raffaele Del Vecchio, nella qualità, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche del Tribunale di Benevento ho notificato e dato copia del suesteso atto di citazione con l'allegata copia dell'atto di citazione datato 31/1/2011, depositato per la notifica presso questo stesso Ufficio in data 7/2/2011 ed iscritto al n. 001746 (cronologico n. 001961) a:

1. Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., Prof. Aniello Cimitile, con sede in Benevento alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori, ivi portandola e consegnandola a mani di **a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA** incaricata alla ricezione atti t.q.

**04 MAR. 2011**

Tribunale di Benevento  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3  
**PASQUALE DE MICHELE**

2. "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l." (p. iva 01474940622), in persona del suo Amministratore Unico avv. Luigi Diego Perifano, con sede in Benevento alla Via Enrico Cocchia n. 8, ivi portandola e consegnandola a mani di